



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

Adottato con deliberazione C.C. n° 14 del 22.5.2017

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 69 e seguenti dello Statuto comunale, l'istituto del referendum popolare consultivo.
2. Il referendum che, secondo quanto previsto dall'art. 70 dello Statuto Comunale, deve riguardare materia di esclusiva competenza locale, è inteso come atto democratico di partecipazione popolare alla gestione politico - amministrativa.

Art. 2

Materia del referendum

Nella consultazione referendaria, che può essere solo di natura consultiva, gli aventi diritti al voto sono chiamati a pronunciarsi in materia di esclusiva competenza locale, affinché il Consiglio comunale assuma le proprie determinazioni, consapevole dell'orientamento prevalente della comunità. Secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 1, il referendum è inammissibile in materia di Bilancio, di Conto Consuntivo, di tributi locali e di tariffe. E' altresì inammissibile il referendum su questioni riguardanti le persone. Esso non può inoltre contenere elementi di negazione della pari dignità sociale e dell'uguaglianza delle persone con discriminazione per sesso, razza, origini geografiche, lingua, religione, opinioni politiche.

Art. 3

Soggetti promotori

I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, così come risultanti dall'ultima revisione semestrale e secondo quanto previsto dall'art. 69 dello Statuto Comunale;
- il Consiglio comunale, che delibera la proposta con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, quando ritiene di consultare l'elettorato prima dell'adozione di delibere riguardanti la comunità.

Art. 4

Elettori

Hanno diritto ad esprimersi sui referendum:

1. i cittadini italiani maggiorenni residenti del Comune aventi capacità elettorale;
2. **i cittadini dell'Unione Europea maggiorenni residenti del Comune iscritti nelle liste elettorali aggiunte degli Stati membri dell'Unione Europea per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;**
3. gli stranieri maggiorenni residenti, non cittadini dell'Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale da almeno quattro anni.

Il requisito della residenza nel Comune deve essere posseduto alla data di indizione del referendum. I cittadini di cui ai punti 2 e 3 devono presentare apposita istanza di partecipazione al voto entro i 45 giorni antecedenti lo svolgimento del referendum.

L'Amministrazione comunale provvederà, anche attraverso il sito istituzionale del Comune, a dare agli interessati adeguata informazione in merito alla partecipazione al voto.

TITOLO II

REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5

Promozione del Referendum

Gli elettori che intendono promuovere referendum, con la sottoscrizione di almeno un centesimo degli elettori procedono alla costituzione di un apposito Comitato Promotore formato da almeno cinque componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, tramite l'ufficio del Segretario Comunale o del Dirigente apicale, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza. Nell'istanza deve essere indicato anche l'indirizzo presso cui notificare le eventuali comunicazioni, nonché il nominativo del coordinatore.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 1 Legge 28.4.1998 n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2, Legge 30.4.1999, n. 120. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Tavazzano con Villavesco.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.

Ciascun Comitato promotore può presentare un numero massimo di 3 quesiti referendari con un limite di n. 6 quesiti per ogni consultazione referendaria.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

Il Comitato dei Cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Comitato Tecnico. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata dalle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Ammissibilità della proposta

L'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme di legge, alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza da un Comitato tecnico.

Il Comitato tecnico è composto da tre membri nominati, all'inizio di ogni mandato consiliare, dal Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei componenti all'interno di una rosa di candidati, individuati mediante pubblicazione di apposito avviso, dotati di comprovata esperienza in diritto amministrativo.

Non possono far parte del Comitato tecnico i Consiglieri Comunali dell'Ente ed i candidati all'elezione del Consiglio Comunale nell'ultima consultazione amministrativa.

I membri del Comitato tecnico devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale.

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Comunale e nomina nel suo seno il Presidente. La carica di membro del Comitato è gratuita. I membri del Comitato non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi. In caso di vacanza di un seggio del Comitato nel corso del mandato, il Consiglio dovrà provvedere tempestivamente a coprirlo, utilizzando i medesimi criteri di cui al comma precedente.

Dell'esame compiuto da parte del Comitato tecnico va redatto apposito verbale.

Ai membri del Comitato tecnico non è concessa facoltà di delega e le riunioni del Comitato sono riservate ai soli suoi componenti.

La riunione del comitato è valida con la presenza di tutti i componenti, operando il Comitato come collegio perfetto. Il Referendum è ammesso quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato tecnico.

I criteri con cui il Comitato tecnico deve valutare l'ammissibilità del Referendum, oltre a quelli previsti dallo Statuto comunale, sono:

1. la materia dell'argomento soggetto a referendum, la quale deve essere di esclusiva competenza locale;
2. la correttezza e la chiarezza della formulazione del quesito;
3. la verifica della corretta osservanza delle formalità previste per la sua presentazione e successiva esecuzione.

Sono perentoriamente esclusi criteri di valutazione di merito sul quesito referendario.

Prima dell'espressione del giudizio di ammissibilità, l'organo promotore è obbligatoriamente sentito dal Comitato tecnico.

L'ammissibilità va notificata all'indirizzo specificato nell'istanza di cui all'art. 5 del presente regolamento entro 5 giorni dall'espressione del giudizio.

I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina del comitato successivo

Il Comitato tecnico è deputato in via esclusiva a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente regolamento sollevati nel corso delle operazioni referendarie. **A tal fine il Comitato tecnico può chiedere, a supporto, un parere, non vincolante, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Elettorale.**

Art. 7

Richiesta di referendum – raccolta firme

Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 5, per la raccolta delle firme, nel numero stabilito dall'art. 69 dello Statuto Comunale, quando il Referendum è promosso dai cittadini, di cui all'art. 3 del presente regolamento devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita ed estremi di un documento identificativo.

La certificazione elettorale **deve effettuarsi collettivamente, ove possibile**, in calce ad ogni modulo.

Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Comunale, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Consiglieri comunali, previa comunicazione al Comune della disponibilità per la raccolta delle firme, dagli incaricati dal Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

La raccolta delle firme è libera. Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo ed in ogni caso l'Amministrazione Comunale si deve impegnare a mettere a disposizione ambienti adeguati per la raccolta delle firme presso uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8

Controllo della richiesta

Il Comitato tecnico di cui all'art. 5 entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

Il Sindaco provvede a comunicare al Comitato promotore presso l'indirizzo di cui all'art. 5 del presente regolamento, la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale.

In caso di regolarità delle firme raccolte, si procede all'indizione ai sensi del successivo art.9.

Art. 9

Indizione del referendum

Il referendum è indetto dal Sindaco, previa delibera della Giunta comunale che fissa il giorno del suo svolgimento tenuto conto dei limiti imposti dalla legge, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale del Comitato tecnico di cui all'art. 8.

La consultazione deve tenersi non prima di 60 giorni e non oltre 90 giorni oltre l'indizione, escluso il periodo dal 1° luglio al 1° settembre.

Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quattro anni.

Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini ed uno proposto dal Consiglio Comunale

In ogni caso il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto di interesse comunale o provinciale, regionale, nazionale o per consultazioni europee.

Art. 10

Revoca del referendum

Quando il Consiglio comunale, entro il 50° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione referendaria, delibera sull'oggetto sottoposto a Referendum, il Comitato tecnico, convocato d'urgenza, decide, tenute presenti le modalità previste dal presente regolamento, se la delibera soddisfa o meno la iniziativa referendaria. In caso positivo il Comitato Tecnico ne dà avviso al Comitato promotore e il Sindaco, avutane comunicazione, provvede a revocare il Referendum già indetto.

TITOLO III REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Referendum deliberato dal Consiglio Comunale

Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 69 dello statuto Comunale, il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale che fissa il giorno del suo svolgimento, tenuto conto dei limiti imposti dalla legge, entro giorni 20 dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di richiesta del referendum.

Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 9, del titolo IV e V del presente Regolamento.

TITOLO IV SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 12

Propaganda

1. L'Ente locale favorisce la propaganda referendaria attraverso mezzi e spazi propri quali, ad esempio: sito internet, giornalino comunale, bacheche comunali destinate alla comunicazione di carattere ufficiale.
2. I Comitati elettorali potranno chiedere gratuitamente l'utilizzo dei locali pubblici il cui regolamento di utilizzo preveda una finalità di carattere politica per propagandare le proprie tesi.

3. I Comitati potranno, a proprie spese, far uso di volantini, manifesti e altro mezzo di informazione e di documentazione, con l'esenzione dal pagamento, per quanto concerne i manifesti, dei tributi relativi, se prevista dalla legge.
4. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
5. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune. Verranno appositamente allestiti degli spazi per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
6. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiori al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
7. Gli spazi di cui ai precedenti commi sono individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare una superficie di cm 70 x 100.
 - b) al Comitato promotore del referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
 - c) **al Comitato antagonista (comitato per il no), ove costituito, un numero di superfici pari a quelle assegnate al Comitato promotore;**

Il Comitato antagonista nomina un coordinatore i cui estremi anagrafici devono essere comunicati all'Ufficio Elettorale del Comune;

8. I gruppi consiliari, il Comitato dei promotori ed il Comitato antagonista (comitato per il no) possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di quelli fiancheggiatori e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
9. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
10. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
11. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 13

Espressione del voto

1. Ai cittadini italiani aventi diritto al voto non viene rilasciato alcun certificato elettorale. I cittadini che intendono partecipare alla consultazione referendaria potranno recarsi al seggio liberamente, esibendo, unitamente alla Tessera elettorale in loro possesso, un documento di identità ovvero facendosi riconoscere da almeno uno dei componenti il seggio elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali.
2. Ai cittadini di cui all'art. 4, comma 1, n. 2 e 3 aventi diritto al voto, verrà rilasciata un'attestazione di voto da ritirarsi presso l'Ufficio Elettorale del Comune a partire dal 7° giorno antecedente il giorno della consultazione referendaria. I cittadini che intendono partecipare alla consultazione referendaria potranno recarsi al seggio liberamente, esibendo, unitamente all'attestazione di voto in loro possesso, un documento di identità ovvero facendosi riconoscere da almeno uno dei componenti il seggio elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali. Eventuali duplicati degli attestati di voto potranno essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale Comunale fino al giorno della consultazione.

3. Per le modalità di voto da parte dei portatori di handicap si applicano le norme previste dalla legge per le consultazioni elettorali. Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quanti sono i **quesiti referendari**.
4. Si esprime il voto tracciando, con la matita copiativa consegnata all'elettore da un componente del seggio, un segno all'interno di uno dei due riquadri riportati sulla scheda elettorale. La stampa delle schede elettorali e le spese da essa derivate sono a cura del Comune.
5. La Giunta Comunale individua le sedi per lo svolgimento della consultazione referendaria, ponendo attenzione al contenimento della spesa e privilegiando sedi pubbliche quali centri civici, scuole e locali di proprietà comunale nelle quali accorpate i seggi solitamente impiegati per le altre consultazioni elettorali.

Articolo 14

Disciplina della votazione

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà agli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare.

Articolo 15

Uffici elettorali di sezione

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati mediante sorteggio effettuato dalla commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente, analogamente per la designazione degli scrutatori si procederà tramite sorteggio. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto al 50% atteso il minore impegno temporale.

Articolo 16

Operazioni di voto e scrutinio

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 (sei e trenta minuti) del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 9,00 (nove). Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00 (nove) e terminano alle ore 22,00 (ventidue) del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 17, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, del Comitato dei promotori del referendum e del Comitato antagonista. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari, dal primo firmatario dei promotori **e dal coordinatore del Comitato antagonista**, con firme autenticate a norma dell'art. 1 Legge 28.4.1998 n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2, Legge 30.4.1999, n. 120

Articolo 17

Ufficio elettorale centrale per il referendum

Presso il Comune, a conclusione delle operazioni di scrutinio, si riunisce l'ufficio elettorale centrale per il referendum costituito dalla Conferenza dei presidenti di seggio

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 18

Esito del referendum

Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto, quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare, con la maggioranza dei due terzi, rispettivamente, dei consiglieri comunali o degli assessori, apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all'orientamento espresso dai proponenti.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum, prima che siano trascorsi quattro anni (art. 70, comma 3 dello Statuto Comunale).

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Spese

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Articolo 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti che normano la materia delle consultazioni elettorali e referendarie.